TESTO UNICO LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI REGI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI IN ROMA

Art. 8

Art. 9 R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619

L'assegno annuo previsto con l'art. 1 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1961, per provvedere a carico del Tesoro dello Stato alle deficienze della gestione del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, e' ridotto di 500.000.

Versione in vigore dal 26 ottobre 1932, non più in vigore dal 7 maggio 1953 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la costituzione ed il funzionamento dei Regi istituti fisioterapici ospitalieri in Roma
Estremi	Regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 ottobre 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-costituzione-ed-il-funzionamento-dei-regi-istituti/art-8-art-9-r-decreto-29-luglio-1926-n-1619/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it